

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.P.S.C**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 125/CGF
(2007/2008)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 45/CGF – RIUNIONE DEL 21 NOVEMBRE 2007**

1° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Conte Prof. Emanuele, Manfredi Selvaggi Dr. Carlo Alberto – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1. RICORSO DELL’A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA MONOPOLI/NOICATTARO DEL 5.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007)

L’A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. reclama contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C di comminare l’ammenda di €2.000,00 alla società per la condotta di una persona non identificata che ha minacciato l’arbitro, e contro la squalifica di tre giornate inflitta al calciatore Menolascina per aver rivolto all’arbitro frasi ingiuriose.

La Corte ritiene di separare i due reclami.

Sotto il primo profilo, è da rilevare il fatto che nel ricorso il presidente della società reclamante comunica il nominativo della persona che si è resa responsabile del fatto, che sarebbe stato Daniele Faggiano, tesserato della Società in veste di direttore generale. Il reclamante sostiene che in tal modo si dovrebbe superare il criterio della responsabilità oggettiva della Società, e perseguire il tesserato che si è individualmente reso responsabile dei fatti.

La Corte osserva che la Società si è resa comunque responsabile per non aver registrato la presenza nella zona degli spogliatoi del direttore sportivo, il cui nome non risulta nel referto di gara. Conferma perciò l’ammenda di €2.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. di Noicattaro (Bari) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELL’A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MENOLASCINA MICHELE, SEGUITO GARA MONOPOLI/NOICATTARO DEL 5.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007)

Riguardo al secondo reclamo, la Corte accoglie in parte il gravame, e riduce la squalifica del calciatore Minolascina da tre a due giornate.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. di Noicattaro (Bari), riduce da tre a due le giornate di squalifica inflitte al calciatore Menolascina Michele.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 3) **RICORSO DEL REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. GIACOMARRO DOMENICO SEGUITO GARA REAL MARCIANISE/CISCO ROMA DEL 4.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Real Marcianise Calcio S.p.A. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007 con il quale, in relazione alla gara della Lega Professionisti Serie C/2 Real Marcianise/Cisco Roma, veniva inflitta all’allenatore della ricorrente sig. Giacomarro Domenico la squalifica per due giornate per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale durante la gara.

La società appellante eccepiva l’incongruità della sanzione in relazione a precedenti pronunce di questa Corte di Giustizia Federale, deducendo, quali motivi d’impugnazione, il comportamento meramente irrispettoso ma non offensivo dell’allenatore Giacomarro, concretatosi in una semplice protesta per una decisione tecnica assunta dall’Assistente dell’Arbitro, nonché l’assenza di precedenti di alcun genere in capo allo stesso allenatore.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto.

In effetti, il comportamento offensivo nei riguardi dell’Assistente risulta dal referto dello stesso, mentre la pretesa mera condotta irrispettosa dell’allenatore resta allo stato di mera deduzione difensiva in quanto non provata.

Quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti citati nel ricorso, relativi a casi di atteggiamento irrispettoso (che hanno comportato la squalifica per una giornata) o offensivo (con squalifica di due giornate, come del resto è avvenuto nel caso in esame).

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Real Marcianise Calcio S.p.A. di Marcianise (Caserta) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Conte Prof. Emanuele, Scino Avv. Mario Antonio – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 4) **RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE FAISCA TEIXEIRA VASCO MANUEL SEGUITO**

GARA PRO PATRIA/PADOVA DELL'11.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 67/C del 13.11.2007)

La società Calcio Padova S.p.A. reclama contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C che ha squalificato per due giornate il calciatore Frasca Texeira. Alla seduta è presente l'avv. Antonio Pazzaglia in rappresentanza della società reclamante. La delega è in atti.

La prova televisiva, richiesta dal reclamante, non può essere ammessa nel caso in questione, giacché il fatto sanzionato è stato punito dall'arbitro, che ne ha riportato i termini nel referto. Né l'episodio in questione rientra fra quelli previsti espressamente dall'art. 35.1.3 C.G.S..

In via subordinata, il reclamante richiede di qualificare il fatto sanzionato come un fallo di gioco, e non come condotta violenta, e la conseguente riduzione della squalifica a una sola giornata. L'osservazione dell'arbitro che nell'occasione non si siano prodotti danni fisici non è però sufficiente a qualificare l'atto come non violento, giacché oggetto della sanzione non sono i danni provocati ma l'intenzione di provarli.

Per questo motivo la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto del Calcio Padova S.p.A. di Padova e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

5) RICORSO DELLA S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ROMITO IVAN SEGUITO GARA FOGGIA/MANFREDONIA DELL'11.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 67/C del 13.11.2007)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la S.S. Manfredonia Calcio S.r.l., ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 67/C del 13.11.2007 con il quale, in relazione alla gara della tredicesima giornata di andata del Campionato di Calcio Serie C1 Foggia-Manfredonia dell'11.11.07, veniva inflitta alla ricorrente la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Romito Ivan.

La sanzione veniva irrogata per comportamento offensivo verso l'arbitro accompagnato da plateali gesti di scherno.

L'Associazione appellante eccepiva l'incongruità della pronuncia, deducendo, quali motivi d'impugnazione, eccessività e spropositatezza della sanzione irrogata – configurabilità della condotta come meramente irriguardosa e non propriamente offensiva – in ogni caso assenza di platealità e di scherno nel comportamento medesimo – confronto con autorevoli giurisprudenziali su casi analoghi, richiedendo la riduzione della sanzione ad una giornata ovvero, in via subordinata, a due.

A tale proposito l'Associazione appellante citava le seguenti delibere della Corte di Giustizia Federale:

- delibera del 5.10.2007 con la quale veniva ridotta da due ad una gara la squalifica irrogata in primo grado, come da Com. Uff. n. 38/C 2.10.2007, all'allenatore della società Giulianova Calcio S.r.l. sig. Fava Massimiliano, responsabile di "atteggiamento irriguardoso verso l'arbitro durante la gara";

- delibera del 14.9.2007 con la quale veniva ridotta da tre a due gare, la squalifica del calciatore della società Sorrento Calcio S.r.l. Sibilli Salvatore, responsabile di "comportamento platealmente ingiurioso ed offensivo verso l'arbitro" (Com. Uff. n. 18/C del 4.9.2007).

Alla riunione della C.G.F., II sezione, del 21.11.2007 esponeva le difese del Manfredonia l'Avvocato Michele Cozzone, giusta delega acquisita agli atti, che confermava integralmente le difese svolte con il ricorso.

Il collegio, tenuto conto delle precedenti delibere della C.G.F., Com. Uff. n. 25 del 5.10.2007 (Giulianova Calcio Srl, calciatore Fava Massimiliano) e Com. Uff. n. 18 del 14.9.2007

(Sorrento Calcio Srl, calciatore Sibilli Salvatore), ritiene equa la riduzione della sanzione nei confronti del calciatore Romito Ivan per i fatti addebitati, a due giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. di Manfredonia (Foggia), riduce da tre a due le giornate la squalifica del tesserato calciatore Ivan Romito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DELLA SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/JUVE STABIA DELL'11.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 67/C del 13.11.2007)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l., ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 67/C del 13.11.2007 con il quale, in relazione alla gara della tredicesima giornata di andata del Campionato di Calcio Serie C1 Sambenedettese/Juve Stabia, veniva inflitta alla ricorrente la sanzione dell'ammenda di €5.000,00.

La sanzione pecuniaria veniva irrogata perché propri sostenitori, più volte durante la gara ed al termine della stessa, intonavano cori offensivi verso le forze dell'ordine, nonché cori inneggianti alla discriminazione territoriale, verso calciatori della squadra avversaria; gli stessi lanciavano una bottiglia sul terreno di gioco e facevano esplodere, fuori dallo stadio, tre bombe carta, senza conseguenze.

L'Associazione appellante eccepiva l'incongruità della pronuncia, deducendo, quali motivi d'impugnazione, l'infondatezza degli addebiti indicati nei referti arbitrali, richiedendo la revoca o, in via subordinata la riduzione della sanzione.

Ritiene la Corte che, tenuto conto dei motivi del ricorso ed in particolare della difficoltà di esercitare un controllo preventivo fuori dallo stadio soprattutto in relazione al clima particolarmente teso della giornata in cui si sono verificati gli accadimenti sanzionati (morte di un tifoso), si ritiene equo ridurre la sanzione nella misura di €3.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Sambenedettese Calcio S.r.l. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), riduce la sanzione dell'ammenda inflitta ad Euro 3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Piero Sandulli

Publicato in Roma il 19 Febbraio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete